



Decreto federale **concernente la continuazione del finanziamento** **dei provvedimenti di politica economica e commerciale nell'ambito** **della cooperazione allo sviluppo nel periodo 2017–2020**

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;
visto l'articolo 9 capoverso 1 della legge federale del 19 marzo 1976²
su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali;
visto il messaggio del Consiglio federale del 17 febbraio 2016³,

decreta:

Art. 1

¹ Per assicurare la continuazione del finanziamento dei provvedimenti di politica economica e commerciale nell'ambito della cooperazione allo sviluppo è stanziato un credito quadro di 1,14 miliardi di franchi con scadenza al 31 dicembre 2020.

² Il periodo di credito inizia il 1° gennaio 2017. A tale data, il saldo residuo del credito quadro corrente per la continuazione del finanziamento dei provvedimenti di politica economica e commerciale nell'ambito della cooperazione allo sviluppo è annullato.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

1 RS 101
2 RS 974.0
3 FF 2016 2005

